

# LA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 2407 c.c. modificato dalla L. n. 35/2025

### INTRODUZIONE

*La legge n. 35/2025 pubblicata in G.U. n. 73 del 28 marzo 2025 ha apportato alcune modifiche in merito all'art. 2407 C.C. che si occupa della responsabilità civile dei componenti del Collegio Sindacale.*

***La norma entrerà in vigore dal 12 aprile 2025** e sono state introdotte importanti novità in materia di limitazione della responsabilità dei sindaci e dei termini di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli stessi.*

## **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA**

La norma di cui all'art. 2407 C.C. si applica a tutti i componenti degli organi di controllo delle società di capitali, tra cui le società cooperative, composti da Sindaco Unico o da Collegio Sindacale, indipendentemente dallo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis C.C..

Non si applica dunque ai soggetti che svolgono solo le funzioni di revisore legale dei conti

## LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI SINDACI

Nella nuova formulazione dell'art. 2407 C.C. si precisa che, al di fuori delle ipotesi in cui i sindaci hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'art. 2409 bis C.C., i componenti dell'organo di controllo che violano i propri doveri sono responsabili, per i danni cagionati dalla società che ha conferito l'incarico, ai soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito.

La norma prevede inoltre degli scaglioni di riferimento:

- per i compensi fino a 10.000 euro - risarcimento massimo pari a 15 volte il compenso;
- per i compensi da 10.000 euro a 50.000 euro - risarcimento massimo pari a 12 volte il compenso;
- per i compensi maggiori a 50.000 euro - risarcimento massimo pari a 10 volte il compenso

E' dunque stata inserita una limitazione della responsabilità dei sindaci legata al compenso percepito.

## **TERMINI DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE**

La legge n. 35/2025, modificando l'art. 2407 C.C., ha introdotto il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità civile nei confronti dei Sindaci.

In particolare, la nuova formulazione dell'art. 2407 C.C. recita:

**"L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 C.C. concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno."**

Tale previsione si allinea con l'art. 15, comma 3, D. Lgs. n. 39/2010 in merito ai termini prescrizionali dell'azione risarcitoria nei confronti del revisore legale dei conti (5 anni).

## APPLICAZIONE PRATICA DELLE NUOVE NORME

Le disposizioni sulla responsabilità civile dei sindaci si applicheranno per condotte successive all'entrata in vigore della norma e quindi già a partire dall'approvazione del bilancio 2024.



**LEGACOOP**

PIEMONTE

Augurandoci di essere stati sufficientemente chiari, siamo disponibili per tutti i necessari approfondimenti.

p. Area Servizi

Gabriele De Gasperin



+39 345/4689974



[gabriele.degasperin@legacoop-piemonte.coop](mailto:gabriele.degasperin@legacoop-piemonte.coop)



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]